

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

()	ORIGINALE
(X)	COPIA

## N. 15 DEL 27 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 21,00** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

#### Risultano

			Presenti	Assenti	
1	FIORINI	MATTIA	SI		
2	CAMIA	MATTEO	SI		
3	CANEPA	MONICA	SI		
4	DELBONO	DAVIDE	SI		
5	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	SI	
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	SI		
7	MORETTI	GIULIA	SI		
8	PELUFFO	MARINA	SI		
9	SPOTORNO	GIOVANNI	SI		
10	BONASERA	FRANCESCO	SI		
11	SPIGA	SALVATORE	SI		
12	MARCENARO	MATTEO		SI	
13	RICCOBENE	FRANCESCO		SI	
Tot	ale N.		11	2	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela GAGGERO.

Il Dott. **Mattia FIORINI - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

# OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione del Sindaco Presidente Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**OSSERVATE** le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;

**RILEVATO** altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**RICHIAMATO** l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**CONSIDERATO** che i commi 676 e 677 dell'art. 1 L. 147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

**VISTA** la disciplina introdotta dal Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

**CONSIDERATO** che il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che anche per gli anni 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono mantenere con espressa

deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui sopra nella stessa misura applicata rispettivamente per gli anni 2015 e 2016;

**RILEVATO** che l'art.1, comma 37, lett. b) della Legge 27/12/2017 n. 205 ha modificato l'art.1, comma 28, della L. n. 208/2015, prevedendo quanto segue: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017";

**RICHIAMATA** la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille";

**VISTO** il comma 678 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

**CONSIDERATA** la disposizione di cui all'art. 1, comma 14, lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATE** le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, convertito in Legge n. 68/2014, nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

**RILEVATO** che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, così come modificato dall'art.1, comma 37, della Legge 27/12/2017 n. 205, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge;

**ATTESO** che nell'anno 2015 non è stata assunta la Deliberazione di approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi indivisibili ma che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, sono state prorogate le aliquote deliberate nell'anno 2014;

**VISTA**, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 02/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento comunale di cui sopra;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2017;

**VISTO** il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

**PRESO ATTO** che l'articolo 6 del Regolamento comunale in materia elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

**RITENUTO** opportuno specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1a Commissione Consigliare nella seduta del 17/02/2018;

**ACQUISITO** il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA) su 11 consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di determinare, per l'anno **2018**, le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) **e le relative detrazioni**, come di seguito elencate:

N.	CATEGORIE	ALIQUOTE
1	Abitazioni principali e fattispecie ad esse assimilate	0,00%
		(0,0 per mille)
2	Fabbricati differenti da quelli sopra elencati ed aree edificabili	0,00%
		(0,0 per mille)

- 2) di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018;
- 3) di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a voler provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

#### SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA), su 11 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione Armonizzato 2018-2019-2020.

### ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 27 FEBBRAIO 2018

# OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

#### SINDACO FIORINI MATTIA

Discutiamo il punto numero 6 "Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote per l'anno 2018". Questo tributo è stato oggetto nella passata amministrazione di discussione sulla sua introduzione o no. È stata presentata anche dal sottoscritto in unione con l'ex assessore al bilancio Tozzini, una mozione al bilancio per evitarne l'introduzione. Non è stata introdotta e ovviamente permane l'aliquota a zero. La TASI (Tariffa sui Servizi Indivisibili) anche per quest'anno è a zero, quindi, non si pagano al comune di Spotorno. Ci sono interventi? Pongo in votazione il punto numero 6 "Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote per l'anno 2018". Chi è a favore? È astensione anche sul contributo zero? Chi si astiene? Immediata esecutività. Chi si astiene? 2. Benissimo.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA** 

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE: FAVOREVOLE

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Marianna MARZOCCA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Dott. Mattia FIORINI IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 27.03.2018

IL MESSO COMUNALE

F.to Pietro SCIANDRA

### ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, 26.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Michela GAGGERO** 

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, 26.03.2018

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 27.03.2018.